

1 Re 18,20 - Una delle clausole che si trovano nei trattati internazionali stretti fra vari stati dell'Asia anteriore verso la metà del secondo millennio a. C. è quella concernente l'estradizione di fuggitivi politici: le clausole stabilivano se i paesi contraenti avessero l'obbligo di estradire i fuggitivi, o il privilegio di concedere loro « asilo politico ». La frequenza con cui tale clausola occorre nei testi è singolare (e a proposito vien fatto di domandarsi se non vi sia qualche relazione con il problema degli Habiru, che proprio verso la stessa epoca assume proporzioni più vaste che per i periodi precedenti: si noti che il testa MRS (= *Mission de Ras Shamra*) IX, p. 107-108 (RS 17.238) mette in relazione i fuggitivi di Ugarit con uno stanziamento di Habiru in territorio ittito). Mentre il testo classico dove tale formula occorre può considerarsi il trattato fra Ramesse II e Hattusili III (cfr. ANET, p. 200 a 203), vogliamo qui ricordare un testo di Alalah dove si trova un dettaglio caratteristico: « Se un fuggitivo (del paese) di Idrimi (re di Alalah) entra nel paese di Pillia e nessuno lo cattura ma il suo padrone (riesce a) catturarlo, in tal caso (il padrone dello schiavo fuggitivo) non dovrà dare alcuna ricompensa. In qualunque città riferiranno (di aver visto) il fuggitivo, il governatore della città e cinque maggiorenti pre-

steranno giuramento » (*Al. T.* = D. J. WISEMAN, *The Alalakh Tablets*, London 1953, no. 3: 29-39). Il particolare interessante è quello del giuramento, di cui il nostro testo non dice purtroppo il contenuto. In un altro testo di Alalah è pure fatta menzione di un giuramento in relazione a fuggitivi (*Al. T.* 2: 27-31), ma il contesto è poco chiaro e in parte lacunoso. È particolarmente interessante perciò poter confrontare i testi Alalah con un passo delle tradizioni di Elia, dove si riscontra una situazione analoga a quella ora descritta. Obadia, un ministro di re Acab, era stato mandato alla ricerca del profeta Elia: incontratosi con il profeta, invece di condurlo subito alla corte regia, egli cerca di convincerlo a fuggire per sottrarsi all'ira del re. Fra l'altro Obadia dice: « Viva Jahvé, il tuo Dio! non c'è un popolo o un regno dove il mio signore (Acab) non abbia mandato a cercarti; e quando han detto 'Non è (qui)', egli ha fatto giurare a quel regno e a quel popolo di non avverti trovato » (1 Re 18-20). Si tratta chiaramente del medesimo istituto d'estradizione attestato nei documenti del II millennio (una testimonianza epigrafica del medesimo istituto per il periodo di Elia — sec. VIII — si trova nella terza iscrizione

(*Continua a p. 13*)

di Sefire); e il testo biblico mostra che si faceva ricorso al giuramento nel caso che il fuggitivo non venisse trovato. Ma il testo biblico è interessante anche per un altro motivo: esso ci mostra un caso concreto nel quale veniva applicata la clausola relativa all'estradizione quale era stata introdotta nei trattati internazionali. Si noti infatti che nei documenti cuneiformi si trova spesso la formulazione astratta della clausola, ma più raramente la testimonianza di casi concreti in cui tale clausola entrava in funzione; fra gli esempi che si possono citare vi sono i seguenti: *Al.T.* no. 101; *MRS VI* p. 37 (15.81) 6.15; *IX* p. 111 (17.315); *J. A. KNUDTZON, Die El-Amarna-Tafeln*, Leipzig 1915, no. 185: 42-62; 234: 21-27, e inoltre i vari testi relativi all'episodio della «figlia della grande» per cui si veda *M. LIVERANI, Storia di Ugarit*

nell'età degli archivi politici, Roma 1962, p. 107-109. Altri testi biblici si possono citare per illuminare lo sfondo su cui bisogna proiettare l'istituto d'estradizione.

Così nel sec. X David, in fuga dinanzi a Saul, si rifugia in territorio filisteo dove Saul «non (può) continuare a cercarlo» (1 *Sam.* 27,1-3), e similmente Razon, un ufficiale del re di Soba, «fugge... dal suo signore» e acquista una posizione politica autonoma (1 *Re* 11,23-24); meno fortunato invece doveva essere, circa quattro secoli più tardi, il profeta Uria di Giuda che, fuggito in Egitto per timore delle rappresaglie del re Joaqim, venne raggiunto dagli uomini di Joaqim i quali riuscirono a ottenerne l'estradizione (*wajjôšî'û*, «(lo) fecero uscire», *Ger.* 26,21-23).

[G. BUCCELLATI].